

Tutela e sostegno della maternità e paternità e permessi per gravi motivi familiari

D.L. n. 151 dd. 26.3. 2001

Legge n. 53 dd. 8.3.2000 e

Legge n. 92 del 28.6.2012

Legge n. 80 dd. 15.6.2015 Jobs Act e modifiche

Legge n. 232 dd. 11.12.2016, art. 1, comma 354

Congedo di maternità e paternità

Obligatorio (80% retribuzione)

Madre:

- 2 mesi o 1 mese prima della data presunta del parto. Se il parto è prematuro il periodo non goduto si somma al successivo;
- 3 mesi o 4 mesi dopo la nascita del bambino / della bambina
- eventuale periodo autorizzato dall'Ispettorato del Lavoro per gravi complicazione della gravidanza

Padre:

per il periodo successivo al parto in caso di:

- morte o grave malattia della madre
- abbandono o affidamento esclusivo al padre

Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo (vedi retro):

- il padre lavoratore dipendente ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per alcuni giorni entro i primi 5 mesi dalla nascita del bambino: 2 gg. per la prole nata nel 2017 e 4 gg. per la prole nata nel 2018 (congedo di paternità obbligatorio)
- sempre nello stesso periodo il padre può astenersi dal lavoro per un giorno per la prole nata nel 2018 (congedo di paternità facoltativo), previo accordo con la madre ed in sua sostituzione
- per i giorni di congedo di paternità obbligatorio e facoltativo spetta un'indennità giornaliera al 100%

Congedo parentale

Facoltativo

(30% retribuzione fino a 6 anni del bambino e della bambina per un periodo massimo di 6 mesi)

Madre o Padre:

- nei primi 12 anni del bambino o della bambina 10 mesi complessivi di congedo (per ognuno dei due genitori per un periodo massimo di 6 mesi)
- se il padre usufruisce più di 3 mesi, il padre può usufruire di 7 mesi ed il limite massimo complessivo aumenta a 11 mesi
- se il padre o la madre è unico genitore può utilizzare 10 mesi
- dal 7° mese del congedo parentale l'importo pari al 30% è corrisposto solo se il reddito del/la richiedente nell'anno nel quale viene usufruito il congedo è inferiore a 2,5 volte dell'importo della pensione minima e se la prole non ha superato 8° anno di vita.

Riposi giornalieri

Sono considerate ore lavorative a tutti gli effetti e si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa

Madre:

Durante il primo anno di vita del bambino o della bambina due permessi giornalieri di un'ora ciascuna anche cumulabili. Se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere il riposo si riduce di un'ora.

In caso di parto plurimo i permessi sono raddoppiati.

Padre:

Se ne può avvalere nel caso in cui:

- la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga
- la madre non sia lavoratrice dipendente
- il padre sia affidatario esclusivo dei figli
- nel caso di parto plurimo le ore aggiuntive a quelle previste per il caso di parto singolo sono usufruibili anche dal padre

Congedi per la malattia del/la figlio/figlia

Tali assenze non sono retribuite, si ha diritto solo alla contribuzione figurativa

Madre o padre:

Entrambi i genitori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per malattia del bambino o della bambina

- fino a tre anni di vita senza limiti di tempo
- dai 3 agli 8 anni nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore

Lavoro notturno

Madre:

Divieto di lavoro notturno dall'inizio della gravidanza fino al 3° anno di età del bambino o della bambina

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni

Divieto di licenziamento

Madre: La lavoratrice madre non può essere licenziata

dall'accertamento della gestazione fino al 3° di vita del bambino o della bambina

Padre: Il divieto è esteso al padre solo se fruisce del congedo di paternità e fino a 1 anno di vita del/la figlio / figlia

Genitori adottivi o affidatari

Il trattamento economico e previdenziale è lo stesso previsto per i genitori naturali

Madre:

3 mesi di adesione obbligatoria per i figli e le figlie fino a 6 anni di età a decorrere dall'ingresso in famiglia

Madre o padre:

- astensione facoltativa come per i genitori naturali nei primi 8 anni di vita del bambino / della bambina
- per i bambini / le bambine fra gli 8 e 12 anni con la possibilità di richiedere l'astensione entro i tre anni dall'ingresso in famiglia

Voucher baby sitting e nidi

- la madre lavorativa che ha diritto al congedo parentale, ed in alternativa ad esso (anche parzialmente), può richiedere un contributo utilizzabile per il servizio baby-sitting oppure per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia
- il beneficio può essere richiesto al termine del congedo di maternità e negli undici mesi successivi
- il contributo è pari a 600 euro mensili (per fulltime) e per un massimo di sei mesi

il contributo sarà erogato sotto forma di voucher da ritirare presso le sedi INPS per servizi di baby-sitting. Se invece il contributo serve per le spese della rete pubblica o privata dei servizi per l'infanzia, l'INPS effettuerà un pagamento diretto alla struttura prescelta. La struttura dovrà essere inserita nell'elenco dei servizi per l'infanzia presso l'INPS

n.b.: il nuovo "bonus nido" introdotto nel 2017 è un altro contributo e non è in alternativa al congedo parentale. Entrambi i contributi non sono cumulabili tra di loro.



39042 Bressanone, via Bastioni Maggiori 7, tel. 0472 200602
39031, Brunico, via Stegona 8, tel. 0474 375226
39028 Malles, via Verdross 45, tel. 0473 831418,
39012 Merano, via Mainardo 2, tel. 0473.230242
www.sgb-cislit



SGB/CISL

Congedo parentale e congedo obbligatorio del padre

Nell'ambito della riforma del mercato del lavoro "Jobs Act" il Governo ha modificato in modo sperimentale alcune regole che riguardano il congedo parentale.

Per l'anno 2018 vale:

Oggetto	Anno 2018
congedo parentale retribuito con il 30% dello stipendio	30% dello stipendio per i primi 6 mesi di congedo parentale ed entro il 6° anno di età della prole <i>dal 7° mese del congedo ed fino al compimento del 8° anno di vita della prole l'importo spetta in base al reddito del/la richiedente</i>
congedo parentale non retribuito	fino al 12°anno di età del/la figlia/figlio
Fruizione in base oraria o alternativamente in forma part-time	si
Preavviso del congedo parentale al datore di lavoro	5 giorni 2 giorni in caso di fruizione in ore
Congedo obbligatorio del padre entro i primi 5 mesi dalla nascita della prole (non viene tolto dal congedo obbligatorio della madre). Spetta anche in caso di adozione o affidamento nazionale	nascita della prole entro l'anno 2017: 2 giorni nascita della prole nell'anno 2018: 4 giorni
Congedo facoltativo del padre entro i primi 5 mesi dalla nascita della prole (viene tolto dal congedo obbligatorio della madre). Spetta anche in caso di adozione o affidamento nazionale	nascita della prole entro l'anno 2017: 0 giorni nascita della prole nell'anno 2018: 1 giorno
Preavviso del congedo obbligatorio e facoltativo del padre	5 giorni